

DELIBERAZIONE 21 DICEMBRE 2021

592/2021/R/COM

DISPOSIZIONI SUGLI OBBLIGHI INFORMATIVI DI PREZZO A CARICO DEI SOGGETTI OPERANTI NELLA VENDITA FINALE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1186^a riunione del 21 dicembre 2021

VISTI:

- la direttiva 2008/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica;
- la direttiva 2009/73 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito direttiva 2009/73 CE);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito direttiva UE 2019/944);
- il regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica (di seguito: regolamento UE 2016/1952);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 come successivamente modificata e integrata (di seguito legge 481/95);
- l'art. 43 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito d.lgs. 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 4 giugno 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2018, 168/2018/R/com (di seguito: deliberazione 168/2018/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A (di seguito: deliberazione 242/2019/A);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2021, 259/2021/R/com (di seguito: deliberazione 259/2021/R/com);
- il documento per la consultazione 22 giugno 2021, 260/2021/R/com (di seguito: documento per la consultazione 260/2021/R/com).

CONSIDERATO CHE:

- in base all'art. 2, comma 12, lett. n) della legge 481/95, l'Autorità “*verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti ... e garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi*”;
- le direttive comunitarie e il d.lgs. 93/11 attribuiscono all'Autorità il compito di monitorare e vigilare sul livello di trasparenza, sul grado e sull'efficacia di apertura del mercato e sulla concorrenza a livello dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi i prezzi fatturati ai clienti civili (art. 43, commi 4 e 5, del d.lgs. 93/11, art. 41, comma 1, lett. i) e j), della direttiva 2009/73 CE, art. 59, comma 1, lett. n) e o) della direttiva (UE) 2019/944); con la deliberazione ARG/gas 64/09 è stato approvato il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG);
- con la deliberazione 168/2018/R/com sono stati aggiornati gli obblighi di comunicazione dei prezzi medi a carico degli esercenti l'attività di vendita finale di energia elettrica e di gas naturale, secondo modalità e tempistiche coerenti con il regolamento UE 2016/1952, al fine di soddisfare attraverso un'unica rilevazione in entrambi i settori sia le esigenze conoscitive dell'Autorità, sia le disposizioni comunitarie in materia di statistiche sui prezzi, minimizzando così l'onere per gli esercenti nella predisposizione dei dati richiesti;
- dalle attività di monitoraggio e verifica dell'Autorità è emersa la mancata, incompleta o non corretta comunicazione dei prezzi da parte di numerosi esercenti la vendita finale;
- le inadempienze di cui al precedente alinea generano oneri amministrativi che, oltre a ostacolare l'esercizio delle funzioni dell'Autorità o a condurre alla diffusione di dati aggregati non completi (seppure nella responsabilità degli esercenti) nuocciono alla trasparenza nei due settori, alterano la parità di condizioni tra le imprese ivi operanti e riducono l'efficienza del servizio complessivamente erogato ai clienti finali;
- con la deliberazione 242/2019/A è stato adottato il Quadro strategico dell'Autorità per il triennio 2019-2021, il cui obiettivo OS.6 prevede la “Razionalizzazione dei temi oggetto di attività sanzionatoria, prevenendo e/o intercettando con strumenti alternativi (chiarimenti, raccomandazioni, intimazioni, fino all'introduzione di sistemi automatici di penalità per gli operatori e indennizzi ai clienti) alcune tipologie di violazioni, quali per esempio quelle di particolare tenuità o di carattere ripetitivo”;
- con la deliberazione 259/2021/R/com è stato avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di disposizioni sugli obblighi informativi da parte dei soggetti operanti nella vendita finale di energia elettrica e gas naturale;
- con il documento per la consultazione 260/2021/R/com sono stati illustrati gli orientamenti per l'introduzione di meccanismi di penalizzazione degli inadempimenti agli obblighi di comunicazione dei prezzi medi di vendita finale dell'energia elettrica e del gas naturale;

- in risposta al documento per la consultazione 260/2021/R/com sono pervenute osservazioni da parte di due operatori e quattro associazioni loro rappresentative;
- in linea generale, rispetto alle disposizioni delineate nel documento per la consultazione, nelle osservazioni:
 - metà dei soggetti esprime parere favorevole all'introduzione di una penalizzazione economica per la mancata comunicazione dei dati di prezzo;
 - gli stessi soggetti esprimono parere sfavorevole all'applicazione di penalità in caso di dati inaccurati;
 - due soggetti chiedono che siano definite preventivamente le cause di esclusione dall'applicazione delle penalità, nonché la specificazione dei criteri in base a cui sarà giudicata la motivazione fornita dal venditore in merito all'inadempimento contestato;
- rispetto alle tempistiche:
 - due soggetti chiedono di indicare il tempo a disposizione per rispondere al sollecito, proponendo che non sia inferiore a 15 giorni;
 - quasi tutti i soggetti chiedono di aumentare il tempo a disposizione per la comunicazione dei dati dopo la delibera di intimazione, con alcune differenze: tre soggetti chiedono che il termine di adempimento sia concordato tra l'Autorità e il venditore, mentre due soggetti chiedono di elevare il numero di giorni da 15 a 30 e, nel caso in cui tale richiesta non sia accolta, uno dei due soggetti chiede che le penalità siano applicate in misura ridotta se la comunicazione avviene tra il sedicesimo e il trentesimo giorno;
- rispetto al calcolo delle penalità:
 - tutti i soggetti sostengono che l'ammontare debba essere determinato in base al numero di clienti e non in base all'energia venduta;
 - la maggior parte dei soggetti sostiene che la penalità debba essere calcolata considerando solo i clienti del settore per il quale si è verificato l'inadempimento;
 - in merito alla ponderazione tra clienti domestici e non domestici, metà dei soggetti si esprime in modo favorevole o contrario, mentre l'altra metà non si pronuncia;
 - secondo due soggetti la penalità non deve essere determinata in base al numero complessivo di clienti serviti, ma in base al numero dei clienti oggetto dell'inadempimento comunicativo;
 - in merito alla maggiorazione delle penalità nei casi previsti dal documento per la consultazione 260/2021/R/com si esprimono due soggetti, proponendo che sia pari al 10%;
- in merito all'esito della procedura di applicazione della penalità calcolata, alcuni soggetti chiedono che vi sia possibilità di scelta tra il pagamento della penalità stessa e l'accesso a una procedura sanzionatoria ordinaria;
- in merito all'estensione del meccanismo di penalità automatiche ad altri obblighi regolatori e categorie di operatori, metà dei soggetti propone l'applicazione agli operatori che devono fornire i dati di misura dei consumi dei clienti finali, mentre l'altra metà ritiene che eventuali estensioni a soggetti diversi dai venditori debbano

avvenire successivamente all'introduzione e alla sperimentazione delle penalità oggetto del presente provvedimento.

RITENUTO CHE:

- rispetto alle osservazioni pervenute, di ordine generale:
 - possa essere condiviso l'orientamento favorevole all'introduzione di una penalizzazione economica per la mancata comunicazione dei dati di prezzo;
 - non possa essere condivisa la richiesta di escludere dal sistema di penalità il caso di dati inaccurati o inappropriati, perché ciò impedirebbe di penalizzare comportamenti elusivi o non diligenti nella comunicazione dei dati che inquinerebbero la rilevazione in modo anche più dannoso della mancata comunicazione, in quanto non immediatamente e agevolmente riscontrabili; a riguardo si citano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, come inaccurati o inappropriati comportamenti quali:
 - compilazione fittizia delle schede di raccolta dati, indicando valori tutti uguali (per es. valore 1 in tutte le caselle) o valori casuali, senza alcuna attinenza con la realtà;
 - indicazione di valori completamente errati, quali quelli che nel loro insieme determinano variazioni molto elevate rispetto a periodi precedenti e che non sono ascrivibili all'evoluzione delle condizioni di mercato, oppure valori d'insieme fuori scala, rispetto ad altri periodi o situazioni di mercato comparabili;
 - non possa essere accolta la richiesta di definire preventivamente le cause di esclusione di applicazione delle penalità o i criteri in base ai quali saranno giudicate le motivazioni fornite dal venditore che ha omesso di fornire i dati (o di fornirli in modo accurato), non essendo possibile prevedere la varietà di situazioni che si possono presentare nell'ampia platea degli esercenti la vendita coinvolti;
- rispetto alle osservazioni pervenute in merito alle tempistiche:
 - possa essere accolta la richiesta di predeterminare nel presente provvedimento il tempo a disposizione dell'operatore per rispondere al sollecito dell'Autorità;
 - non possa essere accolta la richiesta di aumentare il tempo a disposizione per la comunicazione dei dati dopo la delibera di intimazione, in considerazione dei seguenti elementi:
 - i limiti temporali del processo di rilevazione e di finalizzazione dei dati di prezzo sono stabiliti da norma primaria di livello comunitario, il regolamento UE 2016/1952, che all'articolo 5, comma 3 prevede che gli stati membri trasmettano statistiche sui prezzi alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine del periodo di riferimento, ovvero dal semestre cui si riferiscono i prezzi;
 - il punto 1 della deliberazione 168/2018/R/com prevede che gli esercenti l'attività di vendita finale comunichino i dati di prezzo all'Autorità entro quarantacinque giorni dal termine di ogni semestre;

- entro i successivi quarantacinque giorni devono pertanto svolgersi le rimanenti fasi necessarie alla predisposizione delle statistiche richieste dal regolamento UE 2016/1952, tra le quali: l'esame delle comunicazioni e dei dati disaggregati comunicati da ciascun esercente, la predisposizione e l'invio dei solleciti agli esercenti che non hanno comunicato regolarmente i dati, il tempo a disposizione degli esercenti per rispondere, l'esame delle loro risposte, la predisposizione e l'adozione delle delibere di intimazione, il tempo a disposizione degli esercenti per adempiere, l'esame dei relativi riscontri, l'elaborazione e l'analisi dei dati aggregati a livello nazionale, la trasmissione al Ministero per la Transizione Ecologica per i seguiti di competenza;
- rispetto alle osservazioni pervenute in merito al calcolo delle penalità:
 - possa essere accolta la richiesta che la penalizzazione venga determinata in base al numero di clienti e non in base all'energia venduta;
 - possa essere accolta la richiesta che la penalità venga calcolata considerando solo i clienti del settore per il quale si è verificato l'inadempimento;
 - venga confermata la ponderazione tra clienti domestici e non domestici, e che la stessa debba essere effettuata attraverso coefficienti che derivino dai seguenti elementi:
 - quantità di energia venduta *pro-capite* alle due categorie di clienti in ciascuno dei due settori, quale rinveniente dalle ultime Relazioni Annuali sullo Stato dei Servizi pubblicate dall'Autorità sulla base delle informazioni fornite dagli stessi esercenti la vendita finale;
 - remuneratività dell'unità di energia venduta per ciascuna delle due categorie di clienti, quale risultante per ciascun settore dal confronto tra la componente energia dei prezzi medi finali italiani pubblicati dall'ufficio di statistica dell'Unione Europea (Eurostat) e il prezzo all'ingrosso, individuato nelle medie annuali del Prezzo Unico Nazionale (PUN) per il settore elettrico e nelle medie annuali delle quotazioni *day-ahead* relative all'hub TTF, maggiorate dei costi di trasporto al punto di scambio virtuale (PSV) come previsti dal comma 6.2 del TIVG, per il settore del gas;
 - non possa essere accolta la richiesta che la penalità venga calcolata in base al numero dei soli clienti oggetto dell'inadempimento comunicativo, per le seguenti ragioni:
 - tale numero di clienti non è un dato ufficiale disponibile;
 - l'inadempimento inficia l'attendibilità delle informazioni dell'operatore nel suo complesso;
 - l'accoglimento di tale richiesta comprometterebbe la semplicità, chiarezza e certezza del meccanismo di calcolo;
 - sarebbe contrario a principi di ragionevolezza ed equità attribuire penalizzazioni identiche a operatori aventi dimensioni e mezzi molto diversi tra loro;
 - possa essere accolta la proposta che la maggiorazione della penalità sia pari al 10%, da applicarsi nei casi di inadempimento per più semestri;

- rispetto all'esito della procedura di applicazione della penalità calcolata, non possa essere accolta la richiesta che l'operatore che ha omesso di fornire i dati (o di fornirli in modo accurato) possa scegliere tra il pagamento della penalità e l'accesso a una procedura sanzionatoria ordinaria, perché:
 - l'Autorità esercita il potere sanzionatorio d'ufficio (art. 3 comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com) quando ritiene che ne ricorrano i presupposti;
 - pertanto, l'avvio di un procedimento sanzionatorio non è un'opzione che gli operatori possono invocare o scegliere in base alle loro preferenze o esigenze;
 - il sistema di penalità che qui si introduce, invece, costituisce un meccanismo economico incentivante a svolgere l'attività di vendita secondo un livello di qualità minimo in termini di trasparenza, che trova pertanto applicazione sulla base di presupposti differenti da quelli della sanzione amministrativa;
- rispetto alle osservazioni pervenute in merito all'estensione del meccanismo di penalità automatiche ad altri obblighi regolatori e categorie di operatori, eventuali applicazioni ad altri provvedimenti o a soggetti diversi dai venditor possano avvenire successivamente all'entrata in vigore delle penalità per gli inadempimenti nella comunicazione dei prezzi.

RITENUTO, PERTANTO, CHE:

- sia necessario introdurre misure volte all'ordinato adempimento agli obblighi di comunicazione dei prezzi a carico degli esercenti la vendita finale dell'energia elettrica e del gas, al fine di garantire la trasparenza dei due settori in un periodo cruciale per la transizione di significative categorie e quote di clienti finali da forniture a condizioni economiche di tutela a condizioni di mercato libero, in un contesto di elevate e ravvicinate variazioni nei prezzi.

RITENUTO OPPORTUNO:

- adottare un provvedimento per la graduale introduzione di penalità automatiche in caso di inadempimenti agli obblighi di comunicazione dei prezzi da parte dei soggetti operanti nella vendita finale dell'energia elettrica e del gas;
- prevedere che le penalità previste dal presente provvedimento per il settore dell'energia elettrica e del gas siano versate dall'esercente a valere rispettivamente sul Conto per la Compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio e sul Conto per la Compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
- che in caso di mancato, incompleto o non corretto rispetto da parte degli esercenti degli obblighi di comunicazione previsti dal presente provvedimento, anche a seguito del sollecito o della deliberazione di intimazione, l'Autorità ne dia tempestiva comunicazione alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali per i seguiti di competenza

DELIBERA

1. di modificare la deliberazione 168/2018/R/com, aggiungendo dopo il punto 6 i seguenti:

“6.bis. di prevedere, in caso di mancata o parziale o non corretta comunicazione di cui ai precedenti punti 1 e 2, l’invio agli esercenti, da parte degli Uffici dell’Autorità, di un sollecito ad adempiere integralmente e correttamente ai medesimi obblighi di comunicazione dei dati e/o a fornire le motivazioni del mancato, incompleto o non corretto invio dei citati dati, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento del sollecito;

6.ter. ove a seguito del sollecito di cui al punto 6.bis l’esercente non trasmetta i dati richiesti e/o non fornisca comprovata motivazione delle ragioni del mancato, incompleto o non corretto invio dei medesimi dati, di intimare agli esercenti inadempienti di trasmettere in modo completo e corretto i dati di cui ai precedenti punti 1 e 2 entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della delibera di intimazione prevedendo altresì che la mancata ottemperanza comporti l’applicazione, per ciascun esercente, delle penali determinate come indicato al successivo punto 6. quater;

6.quater. di prevedere che, a partire dalle rilevazioni dei dati di prezzo relativi all’anno 2022, il mancato, incompleto o non corretto rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dal presente provvedimento, anche a seguito del sollecito o della deliberazione di intimazione di cui al punto 6.ter, comporti, salvo quanto previsto al successivo punto 6. sexies, l’applicazione, per ciascuno dei due settori interessati, delle penalità indicate nella tabella che segue:

Clienti Equivalenti (CE settore) dell’esercente la vendita (n°)	Penalità base (euro)
fino a 5.000	3.000
da 5.001 a 50.000	6.000
da 50.001 a 250.000	9.000
da 250.001 a 1.000.000	12.000
da 1.000.001 a 5.000.000	18.000
da 5.000.001	27.000

dove:

$$CE_{\text{energia elettrica}} = PoD_{\text{dom}} + PoD_{\text{nond}} * \Omega_{CE}$$

PoD_{dom} = punti di prelievo dalla rete elettrica nella titolarità di clienti domestici

PoD_{nond} = punti di prelievo dalla rete elettrica nella titolarità di clienti non domestici

Ω_{CE} = fattore di omogeneizzazione tra clienti elettrici domestici e non domestici, pari a 6,7

$$CE_{gas} = PdR_{dom} + PdR_{nond} * \Omega_{CG}$$

PdR_{dom} = punti di riconsegna della rete gas a cui sono allacciati condomini e altri clienti domestici

PdR_{nond} = punti di riconsegna della rete gas a cui sono allacciati clienti non domestici

Ω_{CG} = fattore di omogeneizzazione tra clienti gas domestici e non domestici, pari a 9,2

- 6.quinquies. di prevedere che i dati necessari al calcolo della dimensione dell'esercente la vendita previsto al punto 6.bis siano attinti dal Sistema Informativo Integrato (SII) come media degli ultimi 3 mesi disponibili. In caso di indisponibilità dei dati relativi a un singolo esercente, lo stesso viene attribuito alla classe dimensionale (intermedia) da 50.001 a 250.000 clienti equivalenti;
- 6.sexies. di prevedere che le penalità previste al punto 6.quater siano maggiorate in misura pari al 10% nei casi di omessa comunicazione per più di un semestre;
- 6.septies. di prevedere che le penalità previste dal presente provvedimento per il settore dell'energia elettrica siano versate dall'esercente a valere sul Conto per la Compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali dandone contestuale comunicazione all'Autorità;
- 6.octies. di prevedere che le penalità previste dal presente provvedimento per il settore del gas siano versate dall'esercente a valere sul Conto per la Compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali dandone contestuale comunicazione all'Autorità;
- 6.nonies. di prevedere che l'Autorità comunichi agli esercenti interessati e alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali il mancato, incompleto o non corretto rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dal presente provvedimento, anche a seguito del sollecito o della deliberazione di intimazione di cui al punto 6.ter, e l'ammontare della relativa penalità, per i seguiti di competenza;

2. di pubblicare il presente provvedimento, nonché la deliberazione 168/2018/R/com, come risultante dalle modifiche di cui al punto precedente sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

21 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini